

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA CALABRIA

RIVISTA STORICA CALABRESE

Rocco Liberti

Mons. Giuseppe Maria Perrimezzi vescovo battagliero
e rigoroso difensore dei privilegi della gerarchia

pp. 81-100

ROCCO LIBERTI

MONS. GIUSEPPE MARIA PERRIMEZZI VESCOVO
BATTAGLIERO E RIGOROSO DIFENSORE DEI PRIVILEGI
DELLA GERARCHIA

Nel 1969 Giuseppe Pignataro, autore di un lodevole studio sul periodo che il Perrimezzi ha trascorso in Oppido e sulle difficoltà da lui incontrate con autorità e popolo, ha annotato che delle sue “Canoniche Allegazioni” ha potuto esaminare soltanto il secondo tomo, quello dedicato a Benedetto XIII, l’unico custodito nella Biblioteca del Seminario di Oppido Mamertina, di cui peraltro era il direttore¹. Tale, oltre a varie documentazioni, gli è servito egregiamente a tracciare per sommi capi un quadro chiaro dei rapporti avuti col Maestrato, la nobiltà congregata e le confraternite². Avendo rintracciato di recente anche il primo e terzo, tenterò, ripercorrendo peraltro le fasi già conosciute, di svolgere un’indagine a più largo raggio.

Giuseppe Maria Perrimezzi, paolano e paolotto di una certa nomea quale scrittore di cose religiose, nel 1714 ha lasciato Ravello e Scala per la vecchia Oppido, non sappiamo quanto volentieri o se per caso abbia avuto delle noie con i notabili locali dato il suo carattere irruento e deciso nel difendere a oltranza a torto o a ragione i privilegi della gerarchia ecclesiastica. Che ci siano stati motivi di vicinanza al paese d’origine e alla sede dell’Ordine è poco probabile. A quei tempi Oppido doveva essere parimenti lontana e presentare identici perigli e inconvenienti di viaggio da Paola. Qualcosa deve, comunque, pur essersi verificato se un teste del *processus*, il confratello fra Casimiro Rogati di Napoli, affermava che il nominando aveva «*difeso l’immunità ecclesiastica e i beni della Chiesa*»³. Nella frase potrebbe

celarsi più di un contrasto, anche se lo stesso vescovo in altro momento si pronuncerà altrimenti⁴.

La prima allegazione si espande in tre rivoli, che rappresentano tutti un'aperta autodifesa dell'operato del Perrimezzi. Nel primo questi si sofferma a trattare in merito all'accompagnamento che deve fare all'ordinario diocesano il Maestrato laico, cioè in buona sostanza il gruppo dei sindaci ed eletti, quando quegli si parte dalla sua residenza per portarsi in cattedrale al fine di celebrare le funzioni pontificali⁵. A tal proposito pone tre quesiti, che poggia naturalmente sui relativi dati di fatto. A Oppido il Maestrato, nonostante sia ivi presente in forma pubblica onde intervenire al rito, oppone un netto rifiuto quando si tratta di accompagnare nel luogo sacro il vescovo a partire dalla sua residenza. È stato a causa di ciò ch'egli, dopo che ripetuti richiami non avevano avuto il loro positivo effetto, ha sospeso allo stesso il tributo *«dell'incenso, ch'era solito dargli nelle funzioni pontificali»*. Una tale pretesa si qualificava del tutto *«ragionevole»*? E che sarà mai? *«potrà mai aver ripugnanza un piccolo Maestrato di angusta, e baronale città, di usare al proprio Padre, e Principe della Chiesa, ch'è il maggior pregio, ch'essa abbia nel suo Comune, quel tenuissimo ossequio, di cui altri assai più umili, e molto più rispettosi, usarono con altre mitre Principi di alto scettro, e di augusta corona?»*. Nella chiesa il popolo accorre umilmente e devotamente e si dispone con buon animo ad ascoltare quanto ha da dire il vescovo *«qual'oracolo, ed adorarlo qual Nume»*. È in essa che *«i Vescovi presiedono, ed al Clero, ed al Popolo, e da tutti riconosciuti sono qual Dii terreni»*. Il responsabile in capo della diocesi non vi si reca a fine di sopraffare il popolo e di strigliare il clero, ma soltanto a pregare per le anime. Naturalmente, tutta l'allegazione è basata su concetti espressi dalle opere di scrittori di provata dottrina e da quanto si usa in altre latitudini, non ultima la stessa regione calabrese.

Poiché, a proposito del mancato tributo dell'incenso come si solitava fare antecedentemente, il Maestrato ha presentato appello

presso la Congregazione dei Vescovi, il Perrimezzi si dà a riepilogare dall'inizio quanto è intervenuto tra le parti. Egli è stato chiaro sin da subito e senza tentennamenti di sorta ha reso partecipe la comunità su come intendeva comportarsi:

fin dal primo arrivo alla sua cattedrale, mostrò il suo zelo pel' osservanza suddetta; poiché, interrogato, se volea egli fare pubblica la sua entrata, o pur privata, con riceversi a suo utile ciò, che la Città dovea spendere nella solennità dell'ingresso: Egli risolutamente rispose, che volea far l'entrata pubblica, conforme ordina il Cerimoniale de' Vescovi, e non curava il vile interesse, che, non faccendola, veniva a cedere in suo vantaggio. E così per l'appunto fu eseguito, senza la menoma replica del Maestrato, anzi con pieno compiacimento di tutti coloro, che li compongono; chi di essi portando il freno del cavallo, su cui il Vescovo cavalcava, chi tenendone la staffa chi tirandone le redini della briglia, e tutt'in somma portandone, ancor con fasto, il baldacchino, sotto del quale, con maestosa pompa, il vescovo faceva l'entrata.

Il Perrimezzi non riesce a comprendere le ragioni del rifiuto da parte del Maestrato quando questi offre l'acqua per lavarsi e l'asciugatoio che gli porge il prete assistente e compie altri somiglianti atti. Il rito pontificale ha «*cominciamento nell'uscire che fa il vescovo, vestito di cappa, dalle sue stanze; e da quell'atto comincia l'ossequio che gli fa il suo Capitolo, il suo Clero, ed il Maestrato, che poi si continua in Chiesa*». Se i capi laici rendono tali servizi in chiesa, perché opporre un rifiuto ad accompagnarvi dentro il vescovo? Se ciò si stima un onore per il presule, altrettanto lo è per sindaco ed eletti. Non si scappa! Peraltro, cotali hanno assegnato un posto avvantaggiato che li mette in alta considerazione.

Secondo il vescovo il comportamento tenuto dal Maestrato oppidese è chiaramente illegittimo dandosi che un tale uso si registra sia a Reggio, di cui Oppido è suffraganea sia a Tropea, città «*dove la nobiltà è più fiorente*» che a Mileto, Gerace e Nicotera, le cui diocesi sono confinanti. Ecco come in merito ha tenuto ad esprimersi mons.

Domenico Diez de Aux, responsabile di Gerace, che n'era stato richiesto dallo stesso Perrimezzi:

il Magistrato è tenuto associare il Vescovo mentre cala in Chiesa alle funzioni l'ho visto a Messina non solo nelle funzioni pontificali quel Magistrato, e la maggior parte de' Nobili, si porta nel palazzo vescovile, e con nobil pompa associano l'Arcivescovo alla Cattedrale, la quale è assai distante dal palazzo vescovile; ed ivi si trova il Capitolo coll'insegne canonicali; e primieramente quel nobile Magistrato, e tutta la nobiltà cala di carrozza, e poi cala l'Arcivescovo, e con questa nobil pompa, dovuta alla Chiesa, il Capitolo prende il cammino, siegue l'Arcivescovo coll'associazione di detto Magistrato, e nobili più cospicui della città, come Principi, Duchi, e Marchesi.

D'altronde, perfino a Terranova⁶, che, dice il Perrimezzi, «è il più ragguardevol luogo, che sia nella Diocesi di Oppido, e che le prerogative gode ancor di città», il Maestrato si comporta alla stessa stregua. Così, infatti, tengono a dichiarare nella data del 3 maggio 1718 quei maggiorenti⁷:

ci portiamo insieme col Governatore, o Luogotenente di questa Corte ducale nella residenza del medesimo, e da quella l'accompagnamo in Chiesa, nella quale assistemo al nostro banco, ch'è coperto con semplice panno verde senza guarnizione; e terminata la funzione; di nuovo l'accompagnamo nel suo palazzo, nel quale risiede.

In verità, nei paesi baronali e di poca importanza della Calabria i nobili stimano un'umiliazione associarsi in ossequio alla chiesa rappresentata dal vescovo e soltanto «tengono a sommo onore di servire, o in casa, o per strada i Baroni, in cose ancora di poca estimazione, e di non poca vergogna». Mettendo a raffronto i due maggiori centri della diocesi il vescovo chiosava che il Maestrato di Oppido non era più nobile di quello che aveva sede nell'altra, né la città godeva di maggiore popolazione, né i suoi abitanti si qualificavano più ricchi, dotti e potenti, «né la piazza più frequentata, né la libertà nel vassallaggio men ristretta, né la nobiltà più

privilegiata». Era invero una stoccata che agli altezzosi oppidesi non arrecava di certo piacere!

Ciò posto, il Perrimezzi si dà a illustrare i comportamenti tenuti dai suoi predecessori al loro primo impatto con la cattedra oppidese e i rapporti intercorsi con le autorità. Si qualifica invero una relazione che lumeggia alquanto delle fasi poco o per nulla conosciute della storia del paese appollaiato su una collina del territorio delle Melle, che un tremendo cataclisma doveva dopo circa un sessantennio cancellare dalla carta geografica.

I vescovi che lo hanno preceduto non hanno mai fatto un ingresso ufficiale in città. Hanno avuto miglior pensiero a entrare privatamente e a «*convertire in altri usi, lodevoli forse, e più, le spese, che la comunità in quest'occasione è obbligata a fare*». In verità, godevano essi di un appannaggio ben misero e sono reiterate le lamentazioni a proposito che facevano nelle loro relazioni *ad Limina*. Quindi, quanto veniva effuso in esagerato fasto, poteva benissimo far comodo a condurre vita meno stentata e ad esperire tutte le funzioni che si ritenevano necessarie, se non indispensabili. E qui si torna a bomba col mancato ossequio da parte dei reggitori della città. Perché non si ottemperava a ciò? La scusa era che essi non godevano di un seggio proprio in cattedrale. Ecco perciò una richiesta ufficiale a mons. Giovan Battista Montano con data 13 gennaio 1662, che mette conto riportare per intero:

Li Sindaci, e Reggimento di questa città di Oppido, divotissimi servidori di V. S. Illustrissima, supplicando l'espongono, come desiderando di assistere nella sua Cattedrale nelle feste principali dell'anno, colla riverenza dovuta a nostro Signore Dio, decoro di V. S. Illustrissima, ed onore della città medesima, e non essendosi per il passato destinato luogo permanente, ed onorevole per l'assistenza di detto governo, supplicano perciò V. S. Illustrissima resti servita concederli in loco condescente di questa Venerabile Chiesa un banco con due scalini, che si possa coprire di panno, nel quale potessero risedere l'uffiziale di giustizia, ed il detto governo; e l'averanno a grazia ut Deus.

In risposta a questa accorata e comprensibile petizione il Montano rispondeva che, con animo sempre teso a far cosa gradita ai richiedenti, concedeva il richiesto banco, che poteva coprirsi con un panno di lana di color verde o violaceo, a seconda dei tempi ecclesiastici, fuorché nei giorni in cui la sede vescovile rimaneva spoglia. Il luogo dove situarsi lo scanno lo indicava nel settore in cui stava eretto il pulpito, in sito non attaccato al muro o immediatamente davanti. Non sappiamo quanto sarà durato l'idillio tra il titolare della cattedrale e i capi laici della città, ma col vescovo Vincenzo Ragni (1674-1693) si era del tutto rotto. Scrive a proposito il Perrimezzi:

perché il Maestrato non usava al medesimo quella ossequiosa attenzione, ch'era in debito di prestargli, questa grazia gli fu negata, con essersi anche tolto dalla Chiesa il banco, ed interrotti per lunga pezza l'accompagnamento, e l'assistenza.

Pervenuto un nuovo ordinario, il paolotto Bernardino Plastina (1694-1696), questi, in seguito a supplica delle autorità, ha confermato quanto a sua tempo accordato dal Montano nella data del 13 novembre 1695. Ma non doveva durare a lungo. Infatti, mons. Bisanzio Fili (1697-1707), non sappiamo in seguito a quali motivi, ma è facile supporlo, interrompeva ancora una volta la concessione e vietava di tenere banco. Addirittura, un tale oggetto è stato poi relegato in un angolo della chiesa e in seguito celato in un cortile. Il ripristino del provvedimento è toccato a mons. Giuseppe Placido De Pace (1707-1709). Pervenuto infine il Perrimezzi, questi non poteva che confermarlo con la clausola del noto ossequio caratterizzato dall'accompagnamento in cattedrale nelle funzioni pontificali.

L'ultima parte della sua allegazione il Perrimezzi l'ha riservata a stabilire che la sospensione dell'incenso comminata ai nobilucci dell'altipiano delle Melle si giustificava ampiamente per legge. Era egli in ciò confortato anche dalle dichiarazioni dei maestri delle cerimonie. Comunque, per la verità dei fatti egli non aveva negato

l'ossequio dell'incenso, si era soltanto limitato a sospenderlo e un mutato atteggiamento da parte di chi era in obbligo sicuramente lo avrebbe spinto a rimettere le cose a posto. Fatto sta che coloro che avevano inoltrato ricorso non si sono poi presentati nella sede opportuna e il 9 maggio 1716 il vescovo otteneva piena vittoria. Nell'atto che ciò riguarda, firmato dal prefetto della congregazione cardinale de Abdua e dal vescovo di Lipari, M. Tedeschi, è chiaramente specificato che, non avendo i ricorrenti e il procuratore dei medesimi fatto la loro comparsa, quantunque fossero stati citati più volte, l'istituzione «*rescribendum censuit*», cioè in parole povere ha stabilito che fosse rigettata. Detti erano il milanese Ferdinando d'Adda (+1719) e il benedettino Nicolò Maria Tedeschi (+1741)⁸.

In una terza allegazione parimenti pubblicata⁹ il Perrimezzi, ritornando a bomba sui suoi passi, si sofferma maggiormente a trattare della questione dell'incriminato banco ostentato dai nobili e rende pubblica una prima supplica ch'essi hanno inoltrato alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari nel 1699, che è la seguente:

Li Particolari della Città di Oppido espongono umilmente all'EE. VV., come nella Cattedrale, alcune famiglie, e buona parte della Civiltà, tengono banchi per loro comodo a sede in tempo di prediche, e di altre funzioni, che avanzano di grandezza, e lunghezza la misura ordinaria, senza permettere altro sedile avanti loro, con che pretendendo altre persone accomodarsi vicino a loro, resistono imprudentemente, come il luogo della Chiesa fosse proprio, e con questo vengono a rimuovere il buon proposito nel culto divino; Si per la sudetta mancanza, si anche per evitare ogni inconveniente, ed odii, supplicano l'EE. VV. ordinare al Vescovo di detto luogo, o che permetta, ognuno accomodarsi in detta Chiesa col proprio banco, senza eccezione di persone, e riguardo di luoghi occupati, o pure che si facessero dalla detta Chiesa banchi comuni per comodo di tutto il Popolo, conforme in altri luoghi si usa; che ridondando ad utile comune, l'averanno &c.

Da quanto appare, anche se la spocchia dei nobili è mal celata, la domanda non poteva essere che ben accetta, per cui la Congregazione

non ha avuto dubbi e nella data del 3 aprile 1699 così ha scritto al vescovo Fili:

Illustre, e molto Rev. Monsignor come Fratello. Nell'ingionto Memoriale, dato a nome delli Particolari di cotesta Città, V. S. vedrà quanto per parte delli medesimi è stato rappresentato alla sagra Congregazione. Questi Eminentissimi miei Signori mi anno comandato di scriverle, affinch'Ella, secondo la sua prudenza, e giustizia, provveda all'istanza degli Oratori; e quando lo stimi spediente, faccia levare tutti gli scanni delli Privati, e ne faccia esporre degli altri a spese della Chiesa. Glielo significo ed il Signore Iddio la prosperi. Di V. S. Come Fratello, G. (Gaspere) Cardinal Carpegna. F. Arcivescovo di Nicea Segr.

Tutto bene, scrive il Perrimezzi, ma essendo stato di lì a non molto il Fili traslato a Ostuni, era il 1702, non ha avuto il tempo di dare concretizzazione ai consigli ricevuti, per cui tutto era rimasto come prima. A ovviare alla carenza ci ha pensato lui «*faccendo fare a proprie spese, non della Chiesa, tutti i banchi della sua Cattedrale, sì per gli uomini, sì per le donne; e cio fu quando fec'egli adornar la medesima tutta di fino stucco, con aggiugnervi nuovi altari, nuovo pavimento, e nuove sì, come ancor vaghe pitture*». Una tale risoluzione ha avuto così felice esito che, sebbene avesse provveduto a sostituire i banchi che sapevano di antichità, nessuno ha avuto di che lamentarsi essendo la sua iniziativa «*diretta sol tanto alla pubblica quiete, non al privato compiacimento*». Tanto è vero che ugualmente ha operato nelle chiese di S. Cristina, Pedavoli, Paracorio e S. Giorgia e nessuno ha avuto di che ridire, anzi si è palesata un'approvazione unanime. Tutto quanto riferito è sufficiente a dimostrare che ogni iniziativa in chiesa discende dalla volontà dell'Ordinario e non da altri, sia il concedere che il revocare prerogative e in ciò, come per il solito, è egli confortato da una selva di scritti di autori antichi e moderni piuttosto autorevoli. Nei suoi concetti non manca una punzecchiatura alla congrega dei nobili. Siccome la Sacra Ruota ha stabilito che le confraternite allegate in singole chiese possono

benissimo abbandonarle di loro iniziativa, così a loro volta le chiese hanno facoltà di tenerle o di estrometterle.

Nonostante ciò, il Perrimezzi d'altro canto non ha alcuna volontà di annullare quanto dai suoi predecessori è stato concesso. La sua crociata è contro gli abusi e le usurpazioni. Quando al suo arrivo a Oppido ha potuto notare che il panno che ricopriva il banco del Reggimento consisteva in un drappo di velluto verde con trina d'oro ed è stato costretto a considerarlo assai più prezioso di quello usato dagli altri Maestrati del regno, perfino da quelli operanti in città regie e capoluoghi di provincia, non ha avuto esitazione e ha agito come doveva. In tutti i casi era dato osservare panni di lana guarniti di semplice seta, altro che argento e oro! Avendo egli fatto osservazione a proposito, il sindaco gli ha fatto consegnare il libro della città con ivi trascritte le concessioni stabilite dai vescovi *pro tempore*. Una prima era relativa a una supplica indirizzata nel 1662 a fine di permettere la sistemazione «*in luogo condecante di questa venerabile Chiesa, un banco con due scalini, che si possano coprire di panno*» per far accomodare le autorità durante le pubbliche funzioni. Allora il vescovo Montano non ha avuto contrarietà a concedere l'assenso in data 13 gennaio 1662. La conferma del Plastina, come già detto, rimonta al 13 nov. 1695, ma avendo tal vescovo riscontrato che alla semplicità del panno di lana era subentrato l'orgoglio della seta e dei fregi in oro, è tornato sui suoi passi e giustamente ha annullato il permesso. Ma ecco al 1708 un altro intervento presso il nuovo vescovo De Pace, al quale si chiedeva «*come nel banco, devesi fare la veste di velluto verde col gallone d'oro intorno, e nel mezzo gli scudi impressi di ricamo della Santissima Annunziata, ed alli lati di S. Francesco di Paola, e di S. Filippo Nerio, Protettori, e Protettrice della Città, e Diocesi*». Da quegli era tutto benignamente accolto, ma il Perrimezzi, che non può dubitare dell'autenticità, dichiara la bolla in riferimento «*surrettizia; s'intende in secondo luogo, che non sia giusta, perch'esorbitante; si pretende in terzo luogo, che non sia*

valida, perche pregiudizievole alla Chiesa, ed al medesimo Vescovo». Un presule così deciso ad aver ragione dei suoi oppositori, non poteva darsi per vinto facilmente. Non era proprio nel suo carattere.

Per il Perrimezzi i sindaci nella loro istanza non hanno tenuto un comportamento consono, ma hanno giocato d'astuzia. Se non hanno detto il falso, non hanno dichiarato nemmeno il vero, in quanto lo hanno espressamente taciuto, sorprendendo così la buona fede del De Pace. Non solo, ma hanno tratto profitto dalla inattesa morte dello stesso, che non ha avuto il tempo di rendersi conto appieno della situazione. Peraltro la grazia gli era stata chiesta non appena pervenuto a Oppido e quindi mentre era ancora del tutto ignaro. Quelli nell'atto non formalizzano quanto realmente avevano ottenuto in precedenza, cioè chiedendo una conferma, ma fanno capire che trattasi di nuovo provvedimento, come se il drappo divenuto ormai inservibile avesse bisogno di essere ricostituito com'era prima e, quindi, affermando il falso. A tal punto il Perrimezzi, che sottilizza da par suo prendendo appiglio da opere di un certo impegno, asserisce di trovarsi di fronte a una vera e propria mistificazione. Le parole usate dai sindaci *«dinotano continuazione, non innovazione»*. Peraltro, avendo sistemato il banco in posizione diversa da quanto indicato dal Fili, egli non poteva accettare che, dopo i restauri da lui voluti, tutto tornasse come prima e che un tal trono fosse pari o superiore a quello del vescovo, con quest'ultimo in definitiva il padrone della chiesa.

Nel ribadire la malafede così subdolamente congegnata, il Perrimezzi chiosa a lungo servendosi di varie testimonianze ed in ultimo si fa garanzia di quanto fattogli pervenire dal solito mons. Diez, con data 26 giugno 1715, che gli offre così man forte: *«à fatto benissimo V. S. Illustrissima di proibirgli il velluto, e li fregi di oro, né potea l'Antecessore di V. S. Illustrissima pregiudicare la Chiesa»*. Era trascorso un periodo poco meno di sei anni prima che al De Pace si desse un successore, ma si era continuato come per il passato nonostante la sede episcopale fosse vuota. Non dovevano attendere il

nuovo Ordinario per chiedergli conferma o meno del privilegio? Ma non lo avevano fatto e lui non poteva agire altrimenti e nel caso non si era trattato, come lamentato, di un atto usurpativo? E a proposito così denunciava senza peli sulla lingua:

Questo spoglio, di cui an voluto parlare Uomini, i quali solamente parlano, perche an lingua in bocca, non perche an discorso in mente, né perche an mente in testa, allora è pregiudizievole, ed è delitto, di cui se ne dee pretendere riparo, e ricercar gastigo, quando vien fatto, o da persone particolari, & privata auctoritate, o anche da pubbliche, ma con manifesta, e notoria, ingiustizia.

Il Perrimezzi, come afferma, ha agito con giustizia ed autorità, come a lui compete e ogni suo atto è conforme a quanto viene stabilito dalla Sacra Congregazione. Lui non agisce arbitrariamente e tutto deve tornare come stabilito dalla primitiva concessione. È così che alla fine verrà a stabilire detta istituzione, che in data 5 dicembre 1715 comanda che «*etiam in Civitate Oppidana*» sia osservata la disposizione data il 25 aprile del 1663 per la cattedrale di Como e cioè che si agisca «*juxta solitum*». A controfirmare l'atto sono i soliti cardinale de Abdua e vescovo Tedeschi.

Dal mancato ossequio al suo ruolo di principe della Chiesa da parte del Maestrato alla pretesa della nobiltà cittadina di rinserrarsi con modi tutti propri nella fumosa e boriosa congrega del Santissimo Sacramento, quella confraternita cui aderivano persone che vantavano magnanimi lombi e che nel passato era presente in quasi tutte le cittadine di un certo rango, il passo si qualificava certamente breve e mons. Perrimezzi, che si era fissato di poter ridurre all'obbedienza quanti nella società civile l'osteggiavano, non se l'è proprio fatto sfuggire. È così che, contemporaneamente o poco oltre l'iniziale battaglia contro le autorità costituite, egli si è venuto a scontrare

animosamente con i rappresentanti di quelle famiglie che sin dal 1590, vero o meno, vantavano tale onore. Il tutto è ampiamente esposto in una seconda allegazione parimenti pubblicata nel 1725, nella quale si cerca di sviluppare i temi relativi al potere del vescovo sulle confraternite, sulla non tollerabilità dei confrati di portare vestimenti non consoni, se la pretesa del vescovo di sottoporre quelle a visita potesse risultare pregiudizievole e se ai confratelli fosse lecito opporvi un netto rifiuto. In questa seconda trattazione tenterò di allargare gli orizzonti e i particolari di quanto già illustrato per sommi capi dal Pignataro, al quale peraltro rimando per i vari riscontri, peraltro debitamente registrati dai notai del tempo¹⁰.

Per le sue rimostranze a Roma il vescovo, che si qualifica «*antistes Sacrorum*», quindi sovrintendente delle cose sacre, parte da lontano e, con l'aiuto di testimoni quali Tacito, Svetonio, Virgilio e vari altri, si tuffa nell'antico mondo greco-romano offrendo cenni sull'istituzione originaria dei Sodalizi, i cui appartenenti si davano appellativo di Sodali. Quindi, si avvicina al tempo in cui la Chiesa ha preso il sopravvento e, come per tantissime altre istituzioni, ha cooptato in essi quelle che poi saranno le confraternite come noi le conosciamo. Dal generale punta naturalmente al particolare e fornisce un dettaglio inaspettato su una sinodo, di cui si avevano cenni vaghi e che è la prima conosciuta per la diocesi oppidese. È quella del Cesonio del 1617 mai andata in stampa, ma realmente celebrata e i cui atti venivano gelosamente conservati. Ecco quanto a proposito ha da dire al riguardo: «*è la più antica, che si abbia; e truovasi scritta a penna nella libreria dell'Episcopio di Oppido, eretta da Monsignor Giambattista Montani, per comodo del suo Clero*». In essa, come per le successive del 1670 del Diano Parisio e del 1699 varata dal Fili, è contemplato naturalmente quanto inerente alle confraternite sui temi di visite, resoconti, governo, elezione degli ufficiali, regole, preghiere ed ammissione di confratelli. Il tutto ne deriva dalla bolla *Quaecumque* di papa Clemente VIII del 24 dicembre 1604, ch'è

venuta a disciplinare finalmente il settore qualificandosi chiave di volta per tali istituzioni, a cui si imponeva il dovere di officiare una nuova fondazione.

Ciò posto, nella comunicazione alla Sacra Congregazione, si rende evidente l'esistenza in Oppido di una primaria congrega di aristocratici, ma ecco nelle parole stesse del vescovo pro-tempore il suo *iter* sin dalla presumibile fondazione:

Nella città di Oppido portan le aste del baldacchino, nella solenne processione del Corpus Domini, alcuni gentiluomini, vestiti di camice sacerdotale, e di una stola diaconale a traverso ornati; e cio come confratelli, qual'essi dicono, della Confraternita del Santissimo Sacramento; eretta, come si vantano, fin dal tempo di Giannantonio Caraccioli, Conte di Oppido. Mons. Vescovo, nella visita, che nel primo anno del suo governo fa egli alla sua Chiesa, petendo di visitar pur'anche questa Confraternita; ed in visitandola, vuol riconoscerne l'erezione, osservarne i privilegi, considerarne le regole, metterne in vigore le osservanze, e stirparne gli abusi.

Da quanto si legge è chiaro come un vescovo della tempra di Perrimezzi volesse e dovesse mettere il naso in faccende che con la Chiesa avevano un rapporto diretto e come sin da principio si fosse posto il compito di annullare favori e diritti non più sopportabili nei nuovi tempi. Non solo, ma da ciò che si dirà appresso ci si renderà conto come certe istituzioni risultassero ormai anacronistiche e appannaggio in gran parte di una sola famiglia, che anche in campo civile in quel periodo faceva il bello e cattivo tempo¹¹.

Avendo a base soprattutto i dettami del concilio di Trento, il vescovo d'origine paolana, si sofferma a trattare del tipo delle confraternite al tempo, laicali o religiose che fossero, con le stesse ugualmente soggette a visita da parte dell'Ordinario diocesano a meno che non si trattasse di sodalizi sottoposti immediatamente alla protezione dei re. A questo punto l'atto che ne riguarda è molto chiaro: «*non tamen quae sub Regum immediate protectione sunt*». Orbene, anche quella di Oppido, quando non laicale e pretesa dai suoi

membri come religiosa sia perché ha luogo nella cappella del Venerabile della cattedrale sia perché i confrati portano vesti religiose, resta anch'essa sottoponibile a ispezione vescovile. Non si scappa. Il solo fatto che, come riferisce il Pacichelli, si dica aggregata all'arciconfraternita di Roma nel 1590, è di per sé sufficiente a provare ch'essa risulti di natura ecclesiastica. Ma, in verità, non appare prova che attesti un bel nulla. Benché ne siano stati richiesti più volte, i confrati non hanno potuto esibire alcun documento che attestasse né la primitiva fondazione né la rifondazione richiesta dalla bolla di papa Clemente né al vescovo né alla Congregazione in Roma. Il papa con la sua iniziativa aveva voluto fortemente ridimensionare delle istituzioni divenute in largo tratto sentina di costumi riprovevoli e luogo di ritrovo di persone dedite all'ubriachezza, dei veri e propri "sconcerti", come li chiama il Perrimezzi.

Ecco come questi offriva a Roma la condotta dei confrati del S.mo Sacramento sia per quanto riguardava la foggia di vestire, che non era proprio tollerabile, che il rifiuto di portare le aste del baldacchino in altri giorni che non fossero quelli in cui avveniva la processione del Corpus Domini, dove essi sfilavano pomposamente e con l'alterigia che li distingueva in quanto poggiata sull'ostensione dell'antica prosapia:

Primamente i Confratelli vestono camice, o sia alba benedetta, non avendo sacchi particolari per loro uso; e questo gli prendono dalle sagrestie, o della Cattedrale, o delle Chiese de' Regolari; e nel tempo della sede vuota, anno avuto la libertà di servirsi anche di quelli, ch'erano per gli Vescovi destinati. Indi sopra il camice portano una stola con croci, e la portano a traverso, a modo di Diaconi, e la stola non è più larga, né più stretta di quella, che usano i Sacerdoti nel sagro altare. Non usano visiera, o nel volto, o sul capo, ma portan quello scoperto, unendo insieme camice sacerdotale, e perucca secolaresca. Pretendono inoltre di dover portare le aste del baldacchino nel solo giorno della festività del Corpus Domini, e non in altri giorni; neppure per l'ottava della medesima per esser con cio solo del loro novero. Dal che ne viene, che molte volte i Confratelli non bastano a portar le aste, dovendo esser sei, e questi rade volte son tutti in città; onde neppure nel solo giorno del Corpus an portato essi il baldacchino, siccome in più anni si è veduto. Gli Ecclesiastici provegnenti da quelle case, anche pretendono di esser Confratelli,

dimostrando in essi la prerogativa dal nascere; ma non possono ottener la permissione di portar l'asta del baldacchino qual Confratelli, quando debbono intervenire alla processione, o da Chierici, o da Sacerdoti, o da Canonici. Non vogliono ammettere alla lor Confraternita uomini di altre famiglie, ancorche abbiano in Oppido il Domicilio, ed abbian colle lor case intima parentela.

Un tale modo di comportarsi da parte dei confratelli non era davvero oltremodo da consentirsi. A loro, che all'alba, cioè al camice o veste bianca, associavano perfino la stola, rifuggendo dal portare il classico sacco, era assolutamente vietato indossare quelle tenute, che *«da mani laiche neppur si posson toccare e che logore dal tempo, neppur si possono a' profani usi mai destinare, ma dar si debbono alle fiamme»*. Il Perrimezzi davvero non ha tregua e incalza con esempi che si rivelano sempre più un chiaro sintomo della sua intransigenza. Sono affermazioni che oggi, con la creazione dei diaconi laici permanenti, sembrano paradossali, ma che ai suoi tempi erano espressioni ovvie della potenza della Chiesa e dei suoi rappresentanti, che non ammettevano inframmettenze di natura laica. Era da parecchio evo ormai che tali si qualificavano una casta chiusa a riccio. Come la legna, ch'è occorsa all'edificazione di una chiesa, è utilizzabile solo per quella di un edificio consimile, così le vesti sacre non potranno mai *«cuoprire spalle profane, che sono ornate da gale di secolo, e sono accompagnate da atteggiamento di mondo»*. In verità, aggiunge, non si riesce a comprendere come i confratelli possano pavoneggiarsi con la loro divisa, *«se con più deriso di chi gli vede, o con più disprezzo di chi li porta»*. Non può, infatti, che riuscire *«una mostruosità il vedere un Laico mezzo confratello, e mezzo Religioso; maggiore sarà la deformità l'osservare un Confratello mezzo Diacono, e mezzo Laico. Dalla testa in giù appare Diacono, e mezzo Laico ... dalla testa in su egli fa comparsa di Laico; con piruccone, tutto pieno di polvere vana, sul capo, senza cappuccio, che il cuopra, e senza visiera, che gli nasconda il volto»*. Il presule, come si nota, deciso ad averne ragione, si butta lancia in resta nello schernire i confratelli e proprio non se ne risparmia una.

Una circostanza che al Perrimezzi appare degna della massima valutazione si rivela quella di constatare che al suo tempo il numero dei confratelli appariva piuttosto striminzito, appena otto, che *«pretendon di essere i soli Gentiluomini di Oppido»*. Spariti gli antichi casati, il tutto si restringeva a quattro soltanto: Capuano, Grillo, Riganati e Sartiani. Ma, ove si facesse un rigoroso esame, si veniva senz'altro ad accertare che uno soltanto avrebbe continuato a non guari a godere di un tale altezzoso attributo, i Grillo, che a Oppido erano di stanza appena dal primo '500. Tante altre nobili famiglie avevano fatto ormai il loro corso o si erano trasferite altrove, come Vicari, Geria, Licandro, Vestiari, Capone. Ma la situazione allora non si presentava proprio ottimale. Dei Riganati o Recanati viveva appena un esponente, che non vantava alcuna figliolanza. Similmente si verificava con i Capuano, che officiavano anch'essi un solo elemento privo di figli maschi. In procinto di terminare era pure la Sartiani, che poteva offrire soltanto un maschio, che peraltro era *secolare* e il cui padre era pervenuto ormai a tarda età. In verità, lamentava il vescovo, *«tutta la Confraternita in poco tempo si verrà a restringere nella sola casa Grillo, della quale vi son molti rami, e tutti an noverosa (sic! numerosa) prole»*. Si rivelava veramente un contesto, che aveva dell'assurdo: *«quelli che nascono da queste case, si anno per Confratelli, senza che prima sien ricevuti, ed ammessi nella Congregazione, siccome in tutte le altre Confraternite è in costume, ma per questi basta solamente il nascere»*. Non solo, ma a portare le aste dovevano essere in sei e rare volte il numero risultava al completo, trovandosi spesso i gentiluomini fuori città, perfino nel giorno consacrato al Corpus Domini. Si evidenziavano in Oppido altre famiglie nobili, peraltro intimamente imparentate con le predette, che avrebbero potuto benissimo sostituire quelle ormai cessate o in procinto di esserlo, ma coloro che si fregiavano da antichissima data del privilegio non credevano lecito poterlo ammettere. E tra le famiglie ce n'erano di nobili, come i Mesiti, Rocca e Migliorini.

Narra il Perrimezzi che nel giorno del Corpus Domini del 1715 si era verificato il caso dell'insufficienza della presenza di nobili portatori di aste e che quelli, che si erano fatti vivi, lo avevano pregato di voler estendere ai rappresentanti ecclesiastici delle quattro case di poter sostituire gli assenti. Decisa la risposta dell'Ordinario. Gli ecclesiastici erano in obbligo di seguire la processione nelle file dei religiosi e non altrimenti. È finito quella volta che si è dovuto soprassedere. È vero! Altre volte era avvenuto che si fosse in quattro e non in sei a recare le aste, ma nei vari casi era intervenuta l'indulgenza del vescovo. Si diceva anche da alcuni vecchi della città che un tempo a portare le aste concorressero esponenti delle famiglie Albanese, fondatrice del Sagro Monte di Pietà, Valentisco, che al tempo risultava «*in assai bassa fortuna*»¹² e Licastro, che appariva estinta. Ma, con tutto che tali famiglie riuscissero doviziose, addirittura opulente, non per questo si trattava di famiglie nobili. In verità, se è noto l'esponente del ceppo Albanese, Marcello, che nel 1609 ha lasciato delle somme per la fondazione del monte di pietà, non è così per gli altri, che risultano del tutto sconosciuti e per Licastro probabilmente si sarà fatta confusione con Licandro. Nessuna di tali famiglie, peraltro, risulta presente nel catasto onciario del 1746 e nei coevi registri parrocchiali.

Il comportamento delle famiglie nobili aggregate al S.mo Sacramento rappresentava davvero un'anomalia nel panorama delle similari congreghe. Il vescovo stupito si domandava: ma quelle stesse famiglie nobili, cui si preclude l'ingresso, non sono poi quelle che concorrono laicamente ogni anno con le stesse a nominare i capi della città, i sindaci e gli eletti? Si valutava davvero «*una stravaganza, il far pompa di nobiltà in Chiesa, che non si fa nelle Piazze*». Ma non era solo questo a suscitare le ire del Perrimezzi. Era tutta la conduzione del sodalizio che proprio non gli garbava, un'associazione dove gli aderenti erano accolti per diritto di sangue e non per elezione e quasi quasi tenevano in subordine l'Ordinario invece di sottostare alle sue

direttive. Tali per tutto un anno se ne rendevano distanti, ma quando arrivava il giorno della festa del Corpus Domini se ne ricordavano e allora stesso si riunivano nella sacrestia della cattedrale, che non era il loro luogo proprio, per eleggere il priore e dare conferma al procuratore eletto dal vescovo, come pure a presenziare all'estrazione a sorte di un maritaggio da destinare a una zitella bisognosa. I confratelli se la pretendevano da padroni in questa circostanza quasi che il vescovo fosse in sottordine, ma in verità l'operazione avveniva sotto la presidenza del vicario generale, con assistenza del procuratore e intervento del notaio apostolico nominato parimenti dal vescovo. Essi in verità si limitavano ad assistere alle operazioni. Il maritaggio, che aveva ragion d'essere nella cappella del Venerabile nella festività del Corpus Domini era sicuramente quello denominato legato Caracciolo fondato dal primo di questa famiglia, propriamente Giovanni Antonio, anche se il vescovo tiene ad affermare ch'esso aveva ragion d'essere dalle rendite della cappella.

Riportando esempi su esempi tratti dai più disparati lavori di carattere ecclesiastico e civile, il Perrimezzi alla fine arriva a concludere che la congrega dei nobili è tutta un *equivoco*, in quanto a officarsi era più la forma che la sostanza. In qualsiasi sodalizio del genere la presenza non è soltanto nella festa del Corpus Domini, ma anche all'ottava, allorquando il S. Sacramento si porta in giro o per somministrare il Viatico agli infermi. In ultima analisi deve partecipare a tutti gli impegni e rifuggire dalla prosopopea di portare vesti ecclesiastiche, in quanto a competerle resta soltanto il classico sacco. A tali prospettazioni fatte tenere alla Congregazione dei Vescovi, questa in data 15 febbraio 1721 e sotto la presidenza del proprefetto cardinale F. Paolucci e del segretario Nicolò Maria Tedeschi vescovo di Lipari con l'assenza dei confratelli od anche di un loro procuratore, rispondeva dando piena ragione al presule. Gli associati non erano abilitati a portare alba e stola, né a ricusarsi in occasione dell'ottava del Corpus Domini e per quanto riguardava

elezione di priore e procuratore, distribuzione delle doti del maritaggio, limitazione alle quattro famiglie nobili di far parte della congrega ed estensione alle altre era indispensabile l'emissione di un decreto vescovile¹³. Come si vede, il risultato, era un'ennesima vittoria del Perrimezzi, che, forte dell'appoggio dell'autorità ecclesiastica centrale, aveva buon gioco contro dei nobilucci di provincia ormai ridotti nel numero se non nelle sostanze.

La rissosità che contrapponeva il Perrimezzi ai nobili oppidani non poggiava soltanto su questioni di pura formalità, ma sicuramente c'era altro di più sostanziale tra chi voleva dare una svolta a una istituzione che procedeva stancamente e chi si era arroccato a difendere i suoi interessi anche a danno della Chiesa. Alcuni particolari ci sono offerti proprio da una *relatio ad Limina* dello stesso vescovo, quella del 1718. Preso possesso della carica e a conoscenza di come andavano le cose, il presule si è accorto che baroni e nobili (*barones et domicelli*) erano avvezzi ad acquistare l'olio, il grano e la seta di chiese ed ecclesiastici a un prezzo *vilissimo*. Avendo ben bene considerato che quanto da quelli guadagnato non proprio onestamente avrebbe potuto essere di vantaggio a chi vendeva, si è opposto energicamente al sistema ed ha fatto ricorso al Viceré, petendo che i produttori fossero liberi di offrire la loro merce al miglior prezzo possibile. N'è venuto fuori tanto di quell'utile che in un solo anno gli introiti sono aumentati a mille e più scudi, anche se si è dovuto far fronte alle non lievi molestie arrecate da chi era restìo ad arrendersi.

I baroni avevano il cattivo vezzo di espellere dai propri stati sacerdoti ed ecclesiastici, anche se questi si opponevano con la dovuta fermezza. Da ciò l'intervento del Perrimezzi, che non ha permesso che una tale condotta si perpetuasse. L'indiziato poteva essere esiliato solo per causa a lui nota e ove egli fosse stato riconosciuto meritevole della pena. Anche per questo intervento non sono mancate le tribolazioni e, dice il vescovo, Dio solo sa quanto è stato l'impegno per operare e portare pazienza. Altro caso. I ministri dei baroni, che giudicavano

non consona la tassa dovuta dai parenti degli ecclesiastici, avevano tentato di aumentarla, ma anche in tale frangente l'Ordinario si è fatto avanti per impedire a quelli di commettere *execrandum fascinus*, cioè un delitto vero e proprio, per cui è stato costretto a comminare le dovute censure. Ma poiché, avendo considerato tali come appartenenti a una milizia clericale si continuava con carcerazioni ed esili, è ricorso anche per tale impegno al viceré. Eppure, non si trattava di molte persone. Tre agivano nella cattedrale, 1 a Messignadi, 1 a Tresilico, 4 a Santa Cristina, 1 a Scido, 1 a Santa Giorgia e 2 in Seminario. Quindi per un totale di appena 13 in tutta la diocesi¹⁴.

¹ G. M. PERRIMEZZI, *Delle Canoniche Allegazioni fatte a pro delle ragioni di se stesso, del suo clero, e delle sue chiese*, parte prima, Per Gaetano Zenoby Stampatore, ed intagliatore di N. S., in Roma MDCCXXV

² G. PIGNATARO, *Per una storia dell'episcopato di Mons. Giuseppe Maria Perrimezzi in Oppido di Calabria (1714-1734)*, "Historica" (d'ora in poi "H"), XXXI (1968) pp. 203-214; n. 4; XXXII (1969), n. 1, pp. 23-38.

³ Pignataro è di avviso che ciò indichi che a Ravello e Scala non ci sono stati contesti consimili a quelli verificatisi in Oppido, ma comunque la difesa dei diritti della Chiesa da parte del presule non sarà stata certo tenera neanche in quella prima diocesi. Ivi, I, p.203.

⁴ Mons. Giuseppe Maria Perrimezzi è nato a Paola nel 1670. Nel 1706 è stato nominato vescovo di Ravello e Scala. Nel 1714 ha avuto il trasferimento per Oppido, dove è rimasto fino al 1734. Dimessosi nel 1734, si è portato a Roma, città nella quale ha chiuso i suoi giorni nel 1740.

⁵ PERRIMEZZI, *Delle Canoniche Allegazioni...*, pp. 51-108.

⁶ Terranova aveva titolo di concattedrale e in essa il vescovo risiedeva in vari periodi dell'anno.

⁷ Francesco Antonio Tutini sindaco dei nobili, Leonardo Ascoli sindaco del popolo, Michelangelo Poggi Biamonte eletto dei nobili, Domenico Albanese eletto del popolo e cancelliere Camarda.

⁸ Su altri episodi che hanno visto su due fronti contrapposti il Perrimezzi ed i nobili oppidesi rimandiamo allo studio del Pignataro, che ne tratta ampiamente.

⁹ PERRIMEZZI, *Delle Canoniche Allegazioni...*,

¹⁰ PERRIMEZZI, *Delle Canoniche Allegazioni...*, pp. 51-108; G. PIGNATARO, *Per una storia dell'episcopato di Mons. Giuseppe Maria Perrimezzi...*, (=H"), XXXI (1968) pp. 203-214; n. 4; XXXII (1969), n. 1, pp. 23-38. Il tema della congrega del Sacramento a Oppido è stato da me ampiamente trattato in precedenza alla luce di

quanto offrono la stessa Sinodo del Perrimezzi (*Prima Dioecesana Synodus Oppidensis ab Illustrissimo, et Reverendissimo D. Fr. Josepho Maria Perrimezzi ... celebrata Anno MDCCXXVI. Die XVIII. XIX. & XX Mensis Augusti*, Neapoli, Typ. De Mosca, 1728) e le *relationes ad Limina* tra '500 e '700 (ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (=ASV), *Congr. Concist., relat. dioec., relationes ad Limina, Oppiden, a. 1718*, 598. Ved. R. LIBERTI, *Le confraternite nell'area della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi*, Quaderni Mamertini, 22, Bovalino 2001, pp. 9-12.

¹¹ R. LIBERTI, *Uno spaccato di vita amministrativa nell'antica Oppido a metà del sec. XVIII*, "Archivio Storico di Calabria e Lucania", LXXV(2008-2009) pp.129-146.

¹² Tra i testi di un atto comitale dell'8 marzo 1717 appare un Carlo Valentisco. G. M. PERRIMEZZI, *Delle Canoniche Allegazioni...*, parte seconda, p. 55.

¹³ La risposta della Congregazione è stata inserita dal Perrimezzi nella sua Sinodo del 1726 (Ivi, pp. 52-53).

¹⁴ PERRIMEZZI, *relationes ad Limina...*, vescovo Perrimezzi, 1718, f. 218. Sui soprusi praticati dal barone e dai suoi ministri a danno dei sacerdoti e loro parenti il Perrimezzi aveva scritto dettagliatamente a Roma già in data 12 ottobre 1716 (ASV, *Vescovi 128*, ff. 363-364).